



COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33

OGGETTO: Canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Approvazione tariffe.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTIDUE**, del mese di **MARZO**, alle ore **21:30** nella sede del Comune, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale:

Cognome e Nome	Carica	Presente
FERRARIS GIORGIO	SINDACO	SÌ
VINAI ITALO	VICE SINDACO	SÌ
MICHELIS DANILA	ASSESSORE	SÌ
Totale presenti:		3
Totale assenti:		0

Assiste quale Segretario il Sig. GERVASI Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che gli Amministratori ed il Segretario Comunale sono presenti muniti di DPI personali ed osservano il distanziamento previsto dalle vigenti disposizioni AntiCovid.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2021 con cui sono stati approvati il documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2021-2023 e il bilancio 2021-2023;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12/05/1994 di approvazione del regolamento e delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 11/03/1995 di approvazione del regolamento imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e s.m.i.;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Considerato che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell'interno ha differito al 31.3.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta con l'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov ;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Verificato che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 1524 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro;

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021;

Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile
F.to (BELLI Graziella)

Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (BELLI Graziella)

Con votazione unanime, favorevole e palese,

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
3. Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Di dare atto che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati dal relativo Regolamento.
5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dando atto che si è provveduto con separata unanime votazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: FERRARIS GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERVASI Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 23-mar-2021 come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ormea, li 23-mar-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERVASI Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
- ☐ Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERVASI Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERVASI Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GERVASI Mario